

Repertorio N. 152105

Raccolta N. 6457

**ATTO DI DEPOSITO DELLO STATUTO MODIFICATO DELLA
"Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia
ed i Minori A.I.A.F. - EMILIA ROMAGNA"**

Repubblica Italiana

Oggi mercoledì 13 (tredici) febbraio 2008 (duemilaot-
to).

In Bologna nel mio studio in Via Garibaldi 5, alle ore
15 (quindici).

Avanti a me Avv. Vittorio Sommariva Notaio iscritto al
Collegio Notarile di Bologna con residenza in questa
città, sono presenti i signori:

- **FABJ ADA VALERIA** nata a Bologna il 22 agosto 1927,
domiciliata a Bologna Via Garibaldi 5, c.f. FBJ DLR
27M62 A944E, avvocato;
- **POZZI ANGELA** nata a Rimini il 14 aprile 1950, domi-
ciliata a Bologna Via Rubbiani 1, c.f. PZZ NGL 50D54
H294Y, avvocato;
- **ABRAM DANIELA** nata a Trento il 4 giugno 1954, domi-
ciliata a Bologna Via Barberia 14, c.f. BRM DNL 54H44
L378E, avvocato;
- **BOND LORENZA** nata a Belluno il 29 marzo 1961, domi-
ciliata a Bologna Via San Mamolo 128, c.f. BND LNZ
61C69 A757H, avvocato;
- **TARONI GIACOMO** nato ad Imola (Bologna) il 21 gennaio
1968, domiciliato a Imola Via Andrea Costa 22, c.f.
TRN GCM 68A21 E289I, avvocato;
- **TRICARICO MARTA** nata a Pesaro il 25 maggio 1971, do-
miciliata a Bologna Via Savenella 5, c.f. TRC MRT
71E65 G479I, avvocato;
- **BONAZZELLI SABINA** nata a Cagli (Pesaro-Urbino) il 9
giugno 1953, domiciliata a Bologna Via D'Azeglio 47,
c.f. BNZ SBN 53H49 B352N, avvocato.

Detti signori, cittadini italiani, della cui identità
personale io Notaio sono certo, non richiedono l'assi-
stenza dei testimoni al presente atto.

I componenti dichiarano che essi sono gli unici compo-
nenti del Comitato Direttivo della **"Associazione Ita-
liana degli Avvocati per la Famiglia ed i Minori
A.I.A.F. - EMILIA ROMAGNA"** con sede in Bologna Via Ga-
ribaldi 5, riunito in questi luogo, giorno ed ora in
forma totalitaria, e premettono:

- che a livello nazionale è stato modificato lo statu-
to della sopra detta Associazione e che, come stabili-
to dallo statuto stesso, è necessario che a livello
regionale venga approvato ed adottato tale nuovo testo
di Statuto;
- che l'Assemblea regionale ha approvato ed adottato
tale nuovo testo di Statuto nella riunione del giorno
11 gennaio 2008;

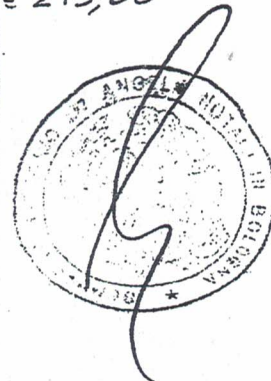
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI BOLOGNA

Reg. II 25-02-2008

Serie 19

al N. 2232

€ 213,00



- che è ora necessario formalizzare l'adozione del nuovo Statuto.

Ciò premesso

i comparenti, nell'indicata loro veste, dichiarano che il giorno 11 gennaio 2008 l'assemblea regionale della "Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia ed i Minori A.I.A.F. - EMILIA ROMAGNA" ha approvato ed adottato, a norma dell'art. 8 del precedente statuto, il nuovo testo dello statuto dell'associazione quale approvato ed adottato a livello nazionale.

Pertanto la "Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia ed i Minori A.I.A.F. - EMILIA ROMAGNA" è retta d'ora in poi dalle norme contenute nel nuovo statuto sociale che, firmato dalle parti e da me Notaio, allego al presente atto sotto la lettera "A", e, per quanto da esso richiamato, dallo statuto dell'A.I.A.F. Nazionale.

Ho omesso la lettura dell'allegato per espressa e concorde volontà delle parti.

Si firma alle ore 15,25 (quindici virgola venticinque).

Io Notaio

ho letto ai comparenti che lo hanno approvato questo atto scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato da me a mano su un foglio per pagine tre e fin qui di questa quarta.

F.ri: Ada Valeria Fabj - Sabina Bonazzelli - Daniela Abram - Giacomo Taroni - Angela Pozzi - Lorenza Bond - Marta Tricarico - Vittorio Sommariva Notaio

Allegato A) di nu. 152105/6457

STATUTO

dell'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia ed i Minori A.I.A.F. - Emilia-Romagna

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita in Bologna l'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori, con la denominazione A.I.A.F. - Emilia Romagna che non ha fini di lucro, aperta all'adesione di avvocati che esercitino la professione con continuità o prevalentemente nel settore del diritto di famiglia e dei minori, sul territorio dell'Emilia Romagna, secondo le direttive e riconoscimento da parte dell'A.I.A.F. con sede in Roma, costituita il 2 febbraio 1993 il cui statuto è stato depositato come da verbale di deposito il 29.9.1995 dinanzi al Notaio Antonietta Russo come da repertorio n. 61614 Raccolta 2456.

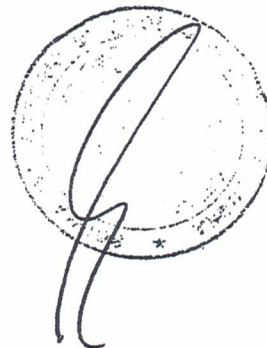
Articolo 2 - Scopi

L'Associazione si propone di promuovere, sul territorio di propria competenza, le attività e gli scopi sociali dell'A.I.A.F., come espressi all'art. 1 dello Statuto dell'AIAF Nazionale che di seguito si riportano.

"L'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, con la denominazione A.I.A.F., con sede in Bologna è un'associazione di rappresentanza e di categoria senza fini di lucro che opera sul territorio nazionale, aperta all'adesione di avvocati che esercitano la professione con continuità o prevalentemente nel settore del diritto di famiglia e dei minori.

L'Associazione si propone:

- a) di promuovere la rappresentanza associativa tra gli avvocati che esercitano la professione, con continuità o prevalentemente, nel settore del diritto di famiglia e dei minori;
- b) di fornire ai cittadini che si accingono a scegliere il professionista al quale affidare la propria difesa un criterio fondato sulla capacità tecnica e di conseguenza si propone di dare pubblica visibilità ai requisiti professionali dei propri associati, e per il raggiungimento di tale finalità, ove previsto in via normativa, potrà chiedere un riconoscimento in via amministrativa che sancisca la legittimazione socioeconomica della loro funzione nel mercato dei servizi professionali;
- c) di garantire il rispetto del regolamento dell'Associazione allegato al presente statuto e delle norme deontologiche e di conseguenza prevede come requisito di iscrizione all'associazione l'inesistenza di sanzioni sostanziali disciplinari definitive a carico de-



gli associati;

d) di garantire ulteriormente i cittadini prevedendo l'obbligo per i propri associati di avere in atto una assicurazione professionale;

e) di provvedere anche tramite la Scuola di Alta Formazione AIAF in diritto di famiglia e minorile civile e penale alla specializzazione e formazione continua degli associati e di quanti, in possesso dei requisiti, vorranno raggiungere una specializzazione in materia di diritto di Famiglia e minorile civile e penale, nonché alla costante verifica di professionalità per gli iscritti dandone comunicazione al CNF e agli Ordini; di rilasciare, sempre tramite la Scuola di Alta Formazione AIAF in diritto di famiglia e minorile civile e penale attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e dati concernenti la professionalità e le relative specializzazioni direttamente acquisiti o in possesso dell'associazione;

f) di promuovere il dibattito sulle tematiche della famiglia e della condizione giovanile, con particolare riferimento alle esigenze di miglioramento e di riforma della legislazione familiare e minorile;

g) di incoraggiare, in una prospettiva multidisciplinare, il confronto e la collaborazione con le altre figure professionali che si occupano dell'età evolutiva e della famiglia;

h) di favorire, soprattutto tra le giovani generazioni di avvocati, l'acquisizione di una competenza adeguata alla complessità dei problemi della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza, contribuendo di conseguenza al pieno rispetto dei diritti di ogni persona coinvolta in un procedimento giudiziario, anche attraverso corsi di formazione ed aggiornamento.

Essa pertanto, svolgerà ogni attività, di carattere formativo, didattico, editoriale, culturale per promuovere l'attività dell'avvocato nell'ambito del diritto di famiglia e dei minori. L'associazione promuoverà, inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria al raggiungimento dello scopo sociale."

Articolo 3 - Patrimonio

Il patrimonio dell'A.I.A.F. Emilia Romagna è costituito da:

a) beni mobili ed immobili;

b) le somme accantonate ed i contributi volontari dei

soci e di terzi;

c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate dell'A.I.A.F. Emilia Romagna sono costituite:

a) dalla quota associativa di spettanza delle Associazioni Regionali/Distrettuali disposti dal Comitato Direttivo Centrale dell'A.I.A.F.;

b) dagli eventuali contributi concessi da altri enti o persone;

c) dalle attività di gestione;

d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

La gestione del patrimonio è curata dal Legale Rappresentante dell'associazione, nominato secondo quanto disposto dal successivo articolo 10.

I contributi vengono riscossi dalle Associazioni Regionali/Distrettuali entro il trentuno marzo di ogni anno, salve le nuove iscrizioni. Le Associazioni Regionali/Distrettuali dovranno provvedere al versamento della quota annualmente stabilita dal Comitato Direttivo Nazionale, sul conto corrente dell'AIAF Nazionale entro il 30 aprile successivo.

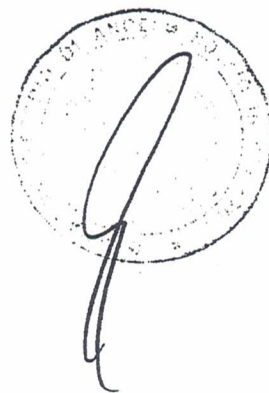
Articolo 4 - Bilanci

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Presidente deve predisporre il rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale. Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale deve convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto ed il preventivo devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione, per almeno i 15 giorni precedenti all'assemblea dei soci.

Articolo 5 - Soci

Sono soci di diritto dell'A.I.A.F. Emilia Romagna tutti gli avvocati residenti nel territorio dell'Emilia Romagna che siano già soci dell'A.I.A.F. alla data di costituzione dell'Associazione territoriale, in forza dello statuto Nazionale.

Per aderire all'A.I.A.F. Emilia Romagna in qualità di socio, sarà necessario avanzare domanda al Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale ove costituiti o al Comitato Direttivo Nazionale, laddove non sia costituita la Associazione Regionale/Distrettuale, essere iscritto all'albo da almeno quattro anni, esercitare



la professione con continuità o prevalentemente nel settore del diritto di famiglia e dei minori, garantire il rispetto del regolamento dell'Associazione allegato al presente statuto e di non avere o avere avuto sanzioni disciplinari sostanziali definitive; di avere in atto e mantenere durante tutto il periodo di iscrizione all'associazione una assicurazione professionale. Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale ove costituiti o il Comitato Direttivo Nazionale, laddove non sia costituita la Sezione Regionale/Distrettuale, ricevuta la domanda, delibera in merito alla sua accettazione o meno, entro centoventi giorni dalla sua ricezione. All'accettazione della richiesta di iscrizione, il socio dovrà versare la quota di iscrizione, nella misura stabilita per l'anno in corso dal Comitato Direttivo Nazionale.

In caso di mancata accettazione della domanda a socio, il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale ove costituiti o il Comitato Direttivo Nazionale, laddove non sia costituita la Associazione Regionale/Distrettuale, è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione.

Il socio che aderisce all'AIAF è automaticamente iscritto alla Associazione Regionale eventualmente costituita sul territorio di appartenenza. La decadenza della qualifica di associato comporta la decadenza anche dalla Associazione Regionale/Distrettuale.

Articolo 6 - Diritti e obblighi dei soci

I soci dell'A.I.A.F. Emilia Romagna in regola con la quota di iscrizione, godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche.

La qualità di associato si perde:

1. per sopravvenuti motivi di incompatibilità;
2. per aver commesso atti in contrasto con le finalità ed il buon nome della associazione;
3. per accertate gravi inadempienze o di sostanziali mutamenti nell'attività dell'associato che rendano incompatibile o pregiudizievole la sua permanenza nell'associazione;
4. per morosità protratta per oltre un esercizio;
5. per recesso, da comunicarsi per iscritto, almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno sociale;
6. per la perdita dei requisiti personali in base ai quali è stata deliberata l'ammissione;
7. per il mancato rispetto del regolamento dell'Associazione;
8. per l'irrogazione di sanzioni disciplinari sostanziali definitive;
9. per non avere in corso l'assicurazione professionale prevista dall'articolo 3 comma 2 del presente sta-

tuto;

10. per non aver frequentato quale docente o discente almeno due iniziative di aggiornamento professionale specialistico promosse dall'associazione nell'anno.

La perdita della qualità di associato è deliberata, previa audizione dell'interessato, dal Comitato Direttivo Nazionale dell'A.I.A.F. Nazionale, su richiesta del Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale. Il socio decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Articolo 7 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'A.I.A.F. Emilia Romagna:

- A) l'Assemblea Generale dei Soci;
- B) il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale;
- C) il Presidente del Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale;
- D) il Collegio dei Probiviri.

Le elezioni a qualsiasi carica collegiale devono avvenire per iscritto e sempre con voto limitato a due terzi (arrotondati per eccesso) degli eligendi.

Il componente di qualsiasi organo collegiale che non partecipa, senza giustificato motivo a più di tre riunioni consecutive del consesso di cui fa parte viene dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza che provvede alla sua sostituzione.

Gli organi collegiali durano in carica per un triennio e le cariche di cui al comma precedente sono rinnovabili anche consecutivamente.

Articolo 8 - Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dai soci in regola con il versamento della quota sociale dell'A.I.A.F. Nazionale, per l'anno in corso.

Ogni partecipante all'Assemblea Generale dei Soci ha un voto e non può avere deleghe.

L'assemblea delibera con le maggioranze previste nell'art. 21, comma 1, del codice civile.

L'Assemblea Generale ordinaria è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale e del bilancio di previsione.

L'Assemblea Generale straordinaria è convocata d'iniziativa del Presidente o quando ne facciano richiesta un terzo dei soci, per questioni di rilevante interesse associativo.

L'Assemblea Generale, ordinaria e straordinaria, viene convocata dal Presidente con avviso di convocazione spedito al domicilio di tutti i soci, con lettera raccomandata, e-mail, fax o altro mezzo equivalente, purché ne sia certa l'avvenuta ricezione, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ri-

dotto a 15 giorni.

L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente dell'associazione e, in caso di impedimento, dal socio più anziano presente all'assemblea. Il presidente dell'assemblea nomina il segretario dell'assemblea per la redazione del verbale.

Spetta all'assemblea:

1. indicare le linee programmatiche per l'attuazione degli scopi sociali;
2. eleggere ogni 3 anni i componenti del Comitato direttivo;
3. eleggere i delegati dell'Assemblea Generale dei soci dell'A.I.A.F., in numero pari a uno ogni dieci iscritti, o frazioni superiori a cinque iscritti;
4. approvare la relazione annuale del Presidente;
5. approvare annualmente il rendiconto di gestione ed il bilancio di previsione;
6. approvare le modifiche dello statuto.

Articolo 9 - Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale è composto da un minimo di 3 membri. Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale elegge al suo interno il Presidente.

Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale può eleggere un tesoriere.

Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale:

- a. determina la politica associativa attuando anche le linee programmatiche deliberate dall'assemblea per l'attuazione degli scopi sociali;
- b. approva annualmente il rendiconto annuale ed il bilancio di previsione predisposto dal Presidente e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci, ai sensi del precedente articolo 3;
- c. presenta le eventuali proposte di modifica dello statuto;
- d. delibera in ordine alle nuove domande di adesione all'associazione;
- e. ai fini di assicurare la diffusione sul territorio regionale dell'associazione, il direttivo regionale/distrettuale potrà costituire con delibera, una sezione territoriale denominata Sezione territoriale AIAF Emilia Romagna Tribunale di presso ciascun Tribunale dove siano presenti almeno 10 iscritti all'associazione. L'attività della sezione territoriale è seguita da un coordinatore eletto al suo interno che dura in carica tre anni ed è tenuto all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organismi nazionali. Il coordinatore ha il compito di promuovere, programmare e coordinare l'attività culturale e di formazione a livello locale, secondo le indicazioni

del direttivo regionale al quale debbono preventivamente essere proposte tutte le iniziative della sezione territoriale. Dette iniziative dovranno ottenere la preventiva approvazione del direttivo regionale. La sezione territoriale non ha autonomia amministrativa e fiscale, ed un rappresentante per la durata di un triennio.

f. Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale si riunisce almeno tre volte l'anno per la programmazione, la discussione e la verifica delle iniziative associative. La riunione dovrà essere convocata almeno 20 giorni prima della relativa seduta con lettera raccomandata, e-mail, fax o altro mezzo equivalente, purché ne sia certa l'avvenuta ricezione. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 10 giorni. Viene convocato dal Presidente ed anche su richiesta di almeno due componenti del direttivo regionale.

Il Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale è presieduto dal Presidente dell'associazione e può eleggere al suo interno un Segretario per l'organizzazione del lavoro e per la redazione del verbale delle riunioni. Il verbale verrà inviato, a cura del Presidente, a tutti i componenti anche a mezzo fax o e-mail.

Articolo 10 - Il Presidente

Il Presidente ha i poteri decisionali ed operativi del Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale, salvo quelli riservati per Statuto al Comitato stesso.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione. Dirige tutte le attività necessarie ed opportune per il raggiungimento degli scopi statutari e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Generale dei Soci. Dura in carica un triennio e può essere rieletto.

Il Presidente predispone la relazione annuale da sottoporre unitamente al rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso, al Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale.

Il Presidente predispone il rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso, da presentare al Comitato Direttivo Regionale/Distrettuale entro il 31 gennaio di ogni anno.

Articolo 11 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti, ogni triennio, dall'Assemblea Generale dei Soci tra gli iscritti alle associazioni aderenti. Il collegio dei probiviri dura in carica un triennio, in quanto i suoi membri conservino la qualità di iscritti a un'associazione aderente; la perdita di tale qualità comporta la sostituzione con un supplente, fino allo

scadere del triennio.

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente e si pronuncia inappellabilmente, senza formalità e secondo equità, su ogni controversia tra soci e Organi Centrali e su quanto attiene all'osservanza del presente Statuto.

Deve essere rimessa pregiudizialmente al Collegio dei Probiviri qualsiasi controversia tra soci, tra soci e associazione, anche in relazione alla interpretazione del presente Statuto.

Articolo 12 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e il suo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

La devoluzione del patrimonio associativo in caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione avverrà a favore dell'A.I.A.F. o di altre Sezioni Regionale/Distrettuale, di associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Articolo 13 - Disposizioni di Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento al codice civile e alle disposizioni di legge in materia. Ciascuna associazione territoriale, regionale o distrettuale risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali da essa posti in essere secondo i principi stabiliti dal codice civile per le associazioni non riconosciute, e non ha responsabilità per gli atti compiuti dalle altre associazioni territoriali o dal nazionale.

Articolo 14 - Disposizioni transitorie

Lo Statuto della Sezione Regionale/Distrettuale entra in vigore al momento stesso della loro approvazione da parte degli organi a ciò preposti.

F.ti: Ada Valeria Fabj - Sabina Bonazzelli - Daniela Abram - Giacomo Taroni - Angela Pozzi - Lorenza Bond - Marta Tricarico - Vittorio Sommariva Notaio

Copia conforme all'originale firmato
norma di legge su tre fogli per gli usi
consentiti dalla legge in carta libera

BOLOGNA 6 GIUGNO 2012

